

NOTA CONGIUNTA

Nel ribadire la necessità di perseguire l'obiettivo dell'integrale applicazione del ccnl 18 luglio 2018 e di tutte le sue determinazioni, le aliquote del Fondo sanitario nazionale, del Fondo prepensionamento e del Fondo incentivo all'occupazione dovranno essere richieste dalle Casse Edili territoriali sulla base e secondo le modalità di cui all'accordo 20 dicembre 2018, ovvero dalla denuncia di competenza gennaio 2019.

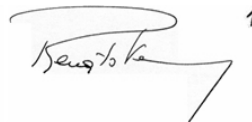
In considerazione dei necessari ulteriori chiarimenti tecnici nonché della necessaria ultimazione dei lavori delle Commissioni paritetiche previste dal citato ccnl 2018, si ritiene che tali somme debbano rimanere presso le Casse Edili competenti.

Si rammenta, con specifico riguardo all'aliquota dello 0,35% del Fondo sanitario Sanedil che, sino all'avvio operativo dello stesso, le Casse Edili continueranno a provvedere all'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie sulla base dell'aliquota dello 0,25%, di cui al ccnl del 2014 e delle pattuizioni territoriali.

Roma, 6 febbraio 2019

ANCE


ACI – PRODUZIONE LAVORO

¹